



Consolato Generale d'Italia  
Miami

## **ASSUNZIONE DI UN IMPIEGATO A CONTRATTO DA ADIBIRE AI SERVIZI DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO**

### **Prova Scritta**

### **TRACCIA N. 1**

La cittadinanza dell'Unione europea è lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri. Essa conferisce ai cittadini dell'Unione il diritto di godere, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui hanno la cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di un altro Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato membro. La direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio conferisce efficacia a tale diritto stabilendo le misure di coordinamento e cooperazione necessarie per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati.

La direttiva (UE) 2015/637 assimila i documenti di viaggio provvisori a un tipo di assistenza consolare dovuta dalle ambasciate e dai consolati degli Stati membri ai cittadini dell'Unione non rappresentati. Il documento di viaggio provvisorio è un documento di sola andata che consente al titolare di rimpatriare o eccezionalmente di raggiungere un'altra destinazione, nell'eventualità che non disponga del suo regolare documento di viaggio, poiché per esempio smarrito o rubato. Un'altra destinazione potrebbe essere, fra l'altro, un paese limitrofo o un paese ugualmente

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



Consolato Generale d'Italia  
Miami

## **ASSUNZIONE DI UN IMPIEGATO A CONTRATTO DA ADIBIRE AI SERVIZI DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO**

### **Prova Scritta**

### **TRACCIA N. 2**

L'Unione europea si è prefissa l'obiettivo di conservare e di sviluppare al suo interno uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia nel quale sia garantita la libera circolazione delle persone. Al fine di realizzare tale spazio, l'Unione adotta, tra l'altro, le misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile necessarie per il corretto funzionamento del mercato interno.

Ai fini del corretto funzionamento del mercato interno e dello sviluppo di uno spazio di giustizia in materia civile nell'Unione, è necessario migliorare e accelerare ulteriormente la trasmissione e la notificazione o comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale fra gli Stati membri, garantendo al contempo un elevato livello di sicurezza e protezione nella trasmissione di tali atti e tutelando i diritti del destinatario come pure la protezione della vita privata e dei dati personali.


Il nuovo regolamento 1784/2020 mira a migliorare l'efficacia e la rapidità delle procedure giudiziarie semplificando e razionalizzandole per quanto riguarda la notificazione o comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali a livello dell'Unione, contribuendo nel contempo a ridurre i ritardi e i costi per i cittadini e le

16  
jm  
R  
E

imprese. Fornendo una maggiore certezza del diritto e procedure più semplici, razionali e digitalizzate, incoraggerà i cittadini e le imprese a intraprendere operazioni transfrontaliere, stimolando così gli scambi commerciali all'interno dell'Unione e, di conseguenza, il funzionamento del mercato interno.

Il regolamento stabilisce le norme relative alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale. Esso non dovrebbe applicarsi alla notificazione o comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali in altre materie come quella fiscale, doganale o amministrativa. Il regolamento non dovrebbe applicarsi alla notificazione o comunicazione di atti a un rappresentante autorizzato della parte nello Stato membro del foro, ma dovrebbe applicarsi alla notificazione o comunicazione di qualsiasi atto a una parte residente in un altro Stato membro se tale notificazione o comunicazione è richiesta a norma del diritto dello Stato membro del foro, indipendentemente dal se l'atto sia stato notificato o comunicato al rappresentante della parte.

Se il destinatario non dispone nello Stato membro del foro di un recapito noto per la notificazione o comunicazione, ma dispone di uno o più recapiti noti per la notificazione o comunicazione in un altro o altri Stati membri, l'atto dovrebbe essere trasmesso a tale altro Stato membro ai fini della notificazione o comunicazione. Tale situazione non dovrebbe essere qualificata come notificazione o comunicazione nazionale interna allo Stato membro del foro.





Consolato Generale d'Italia  
Miami

## **ASSUNZIONE DI UN IMPIEGATO A CONTRATTO DA ADIBIRE AI SERVIZI DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO**

### **Prova Scritta**

### **TRACCIA N. 3**

L'Unione europea dovrebbe mirare a creare un regime più attraente ed efficace per i lavoratori altamente qualificati provenienti da paesi terzi. L'approccio dell'Unione di attirare tali lavoratori altamente qualificati dovrebbe essere maggiormente armonizzato e la Carta blu UE dovrebbe esserne lo strumento principale, con procedure più rapide, criteri di ammissione flessibili e inclusivi e diritti più ampi che comprendano una mobilità agevole all'interno dell'Unione. Poiché ciò comporterebbe modifiche sostanziali alla direttiva 2009/50/CE, questa dovrebbe essere abrogata e sostituita da una nuova direttiva.

È opportuno istituire un regime di ammissione a livello dell'Unione chiaro e trasparente per attirare e trattenere al suo interno i lavoratori altamente qualificati provenienti da paesi terzi e promuoverne la mobilità. La direttiva 1883/2001 dovrebbe applicarsi indipendentemente dal fatto che lo scopo iniziale del soggiorno del cittadino di paese terzo sia un lavoro altamente qualificato o altro scopo che successivamente si tramuti nello scopo di un lavoro altamente qualificato.

È necessario tener conto delle priorità degli Stati membri, delle esigenze dei loro mercati del lavoro e delle loro capacità di accoglienza. La direttiva dovrebbe fare

salva la competenza degli Stati membri di rilasciare permessi di soggiorno nazionali diversi dalla Carta blu UE ai fini di un lavoro altamente qualificato e non dovrebbe pregiudicare la possibilità del titolare di una Carta blu UE di beneficiare dei diritti e privilegi supplementari ai sensi del diritto nazionale.

Gli Stati membri dovrebbero assicurare condizioni di parità tra la Carta blu UE e i permessi di soggiorno nazionali in termini di diritti procedurali e diritto alla parità di trattamento, nonché di procedure e accesso alle informazioni. In particolare, gli Stati membri dovrebbero fare in modo che il livello di garanzie procedurali e diritti riconosciuti ai titolari di una Carta blu UE e i loro familiari non sia inferiore a quello di cui godono i titolari di permessi di soggiorno nazionali. Gli Stati membri dovrebbero inoltre provvedere affinché i richiedenti una Carta blu UE non si trovino in una posizione meno favorevole rispetto ai richiedenti un permesso di soggiorno nazionale per quanto riguarda le procedure di riconoscimento dei datori di lavoro e che non siano tenuti a pagare tasse più elevate per il trattamento della loro domanda. La direttiva non dovrebbe incidere sul diritto degli Stati membri di determinare i volumi di ingresso nel loro territorio dei cittadini di paesi terzi, provenienti da paesi terzi, allo scopo di cercarvi un lavoro, in conformità all'articolo 79, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Su questa base, gli Stati membri dovrebbero poter giudicare una domanda di Carta blu UE inammissibile o respingerla.

